



Corte Sportiva d'Appello Nazionale

Ordinanza n. 003/CSA/2022-2023

Registro procedimenti n. 196/CSA/2022-2023

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)

Sebastiano Zafarana - Componente

Franco Di Mario - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul reclamo numero 196/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S.D. Futsal Pontedera

contro

A.S.D. Atlante Grosseto

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 702 del 23.2.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Viste le controdeduzioni della società A.S.D. Atlante Grosseto;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 15.3.2023, l'Avv. Fabio Di Cagno;

Uditi l'Avv. Lorenzo Signorini per la società reclamante e l'Avv. Flavia Tortorella per la società resistente;

Considerato che il Giudice Sportivo ha comminato alla società A.S.D. Futsal Pontedera la punizione sportiva della perdita della gara disputata in data 11.2.2023 contro la consorella A.S.D. Atlante Grosseto con il punteggio di 0 - 6, per avere essa schierato il calciatore Morganti Nicola nonostante lo stesso ancora non avesse scontato una giornata di squalifica inflitta nella precedente stagione sportiva 2021/2022;



Rilevato che il Giudice Sportivo ha assunto la propria decisione sul corretto presupposto dell'applicazione, in funzione interpretativa, della sopravvenuta pronuncia del Collegio di Garanzia dello Sport n. 11/2023, così *“modificando la precedente interpretazione fatta propria sia dallo scrivente Giudice che dalla Corte Sportiva di Appello”*;

Rilevato che tale pronuncia del Collegio di Garanzia dello Sport, annullando la decisione di questa Corte Sportiva di Appello n. 037/CSA/2022-2023 del 4.11.2022, ha in effetti totalmente sovvertito l'univoco orientamento in precedenza espresso dalla giustizia sportiva endofederale (Giudice Sportivo e Corte Sportiva di Appello) circa le modalità di esecuzione della squalifica, con specifico riferimento ai rapporti tra Campionato e Coppa della Divisione di Calcio a 5 (cfr. ulteriori decisioni n. 038/CSA/2022-2023 del 4.11.2023 e n. 046/CSA/2022-2023 del 11.11.2023);

Considerato che, a dispetto di taluni enunciati meramente assertivi del Collegio di Garanzia dello Sport, soprattutto con riferimento all'esistenza di un presunto e non ravvisabile principio di netta separazione delle competizioni, la materia del residuo di squalifica tra una stagione e l'altra e tra competizioni diverse continua a costituire e ad essere definita sia in dottrina che in giurisprudenza *“vexata quaestio”*, anche perché non assistita da adeguato impianto normativo, tanto più nel caso della Coppa di Divisione di Calcio a 5, manifestazione ufficiale reintrodotta solo nella stagione sportiva 2022/2023 ed in alcun modo menzionata nelle N.O.I.F. e nel C.G.S.;

Considerato che la suddetta pronuncia del Collegio di Garanzia risulta *“depositata”* in data 1° febbraio 2023, ma non pubblicata e resa conoscibile (atteso che il CONI, a differenza della F.I.G.C., non emette a tale fine Comunicati Ufficiali), così che non può escludersi che la società A.S.D. Futsal Pontedera, ignorandola in occasione della disputa della gara del 11.2.2023, possa aver confidato, come rivendica, sulla regolare posizione del calciatore Nicola Morganti, anche alla luce della giurisprudenza endofederale;

Rilevato che l'art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S. prevede la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società che *“fa partecipare alla gara calciatori squalificati”*;

Ritenuto che nel caso in esame si verte in ipotesi di responsabilità diretta e non già oggettiva;

Ritenuto altresì che, per le anzidette considerazioni, pur a fronte della posizione irregolare del calciatore nella gara in questione, occorre valutare la sussistenza dei



presupposti per l'addebitabilità alla A.S.D. Futsal Pontedera di una condotta negligente e/o imprudente fonte di responsabilità, anche in considerazione della generale esimente di cui all'art. 47 cod. pen., che parebbe bene attagliarsi al caso di specie;

Ritenuto pertanto necessario, attesa la novità ed importanza della questione ed i conseguenti contrasti interpretativi che ne potrebbero derivare, addivenire ad un corretto ed esaustivo esame della fattispecie di cui al suddetto art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S., nel senso di stabilire se la ricorrenza di circostanze di carattere eccezionale o ritenute essenziali e determinanti consenta o meno agli organi di giustizia sportiva, anche in coordinamento con il comma 5 della medesima disposizione, di adottare provvedimenti alternativi alla sanzione tipizzata dal suddetto comma 6;

P.Q.M.

Rimette la controversia alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 70, comma 4, C.G.S..

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE

Fabio Di Cagno

IL PRESIDENTE

Patrizio Leozappa

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce